Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 novembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DELL'8 NOVEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1262.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici del laminato trasparente di viscosa (cellofan).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DELL'8 NOVEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5%: Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella ottava estrazione del 20 ottobre 1960. Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(5744)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1253.

Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere *b*) e *c*), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Sutrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo.

Art. 2.

La somma di lire 200 milioni verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61.

All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1254**.
Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sui prestiti concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario con proprie disponibilità a favore di aziende agricole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e per gli scopi in esso previsti, può essere concesso un contributo dello Stato della misura annua costante del 3 per cento e del 3.90 per cento in modo da ridurre rispettivamente al 3 per cento ed all'1,50 per cento a scalare il tasso d'interesse a carico delle ditte prestatarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima per operazioni ad ammortamento quinquennale a rata costante alle quali è esteso il beneficio della riduzione del bollo sulle cambiali contemplato al sesto comma dell'articolo 16 della legge predetta.

I prestiti di cui al precedente comma sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 2.

Il contributo dello Stato previsto al precedente articolo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in annualità o semestralità anticipate agli Istituti ed Enti mutuanti a decorrere dal 1° dicembre 1960 sulla base di elenchi mensili dagli stessi prodotti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi di cui al richiamato articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nella citata legge n. 1760.

Art. 3.

Per la concessione del contributo statale di cui all'articolo 1 della presente legge, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da avversità atmosferiche verificatesi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si fa fronte mediante corrispondente aliquota del provento relativo all'arrotondamento a lire cento delle frazioni minori di lire cento nella liquidazione delle imposte di registro.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1255**.
Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, è fissato nelle seguenti misure:

Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone	L.	500
Capitano	»	450
Tenente e sottotenente	»	400
Maresciallo	»	350
Brigadiere e vicebrigadiere	»	300
Appuntato e carabiniere	»	250

Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare ome legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1960, n. 1256.

Variazione del prezzo di tariffa e di vendita al pubblico di tabacchi lavorati esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di tariffa e di vendita al pubblico dei sottoindicati prodotti esteri di cui alla tabella allegata *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, è stabilito come segue:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Sigari altri				
Cubani:				
Quince	83.000	7.000	90.000	450 il pezzo da gr. 7 (peso reale)
Regentes	90.000	8.000	98.000	490 » » 8 »

Art. 2.

Il prezzo di tariffa di cui al precedente articolo è ripartito nelle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per le spese di distribuzione, al rivenditore ed allo Stato a titolo di imposta, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 (tabella allegato *C*).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 171. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1960, n. 1257.

Introduzione in Italia di tabacchi lavorati esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati esteri (tabella allegato *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114) i sottoindicati prodotti esteri, il cui prezzo di tariffa e di vendita al pubblico viene stabilito nella misura a fianco di ciascuno indicata:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	Prezzo unitario
Sigari altri				
Olandesi:				
Parmant	18.000	4.950	22.950	115 il pezzo da gr. 5,5 peso reale
Ones	26.000	5.850	31.850	160 » » 6,5 »
Soria	13.000	2.790	15.790	80 » » 3,1 »
Burgos	18.000	2.970	20.970	105 » » 3,3 »
Lugo	20.000	2.970	22.970	115 » » 3,3 »
Barcelona	27.000	7.470	34.470	175 » » 8,3 »
Reinosa	47.000	6.930	53.930	270 » » 7,7 »

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	Prezzo unitario
Sigarette				
Olandesi:				
Humber Brand	7.250	4.500	11.750	235 il pacchetto da 20 pezzi
Silky Brand American	6.500	4.500	11.000	220 » 20 »
Silky Brand Virginia	6.500	4.500	11.000	220 » 20 »

Art. 2.

I prezzi di tariffa di cui al precedente articolo sono ripartiti nelle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione, al rivenditore ed allo Stato a titolo di imposta, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 (tabelle allegati *C*, *E*).

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 170. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1258.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale di Collesalvetti.

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale di Collesalvetti viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1259.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Matteo, in frazione San Matteo delle Chiaviche del comune di Viadana (Mantova).

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Matteo, in frazione San Matteo delle Chiaviche del comune di Viadana (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1260.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano Confessore, nel comune di Valdagno (Vicenza).

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 7 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano Confessore, nel comune di Valdagno (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. 1261.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alfonso dei Liguori e San Gerardo Majella, in Miano del comune di Napoli.

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 19 aprile 1959, integrato con dichiarazione del 26 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alfonso dei Liguori e San Gerardo Majella, in Miano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero della sanità, per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SULLA PROPOSTA
DEL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto in data 28 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 1

Presidenza, foglio n. 306, con il quale venne determinato in settantasei unità il contingente del personale salariato temporaneo del Ministero della sanità, per l'esercizio finanziario 1959-1960;

Considerato che occorre provvedere a confermare il contingente numerico del detto personale salariato temporaneo per l'esercizio finanziario 1960-1961;

Considerato che a seguito delle dimissioni volontarie del salariato di 2ª categoria Ginesi Vincenzo, il personale salariato temporaneo, dell'Amministrazione sanitaria, al 1° luglio 1960 risulta in numero di settantacinque unità, di cui ventuno di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di confermare, per l'esercizio finanziario 1960-61, tale contingente di settantacinque unità;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei che il Ministero della sanità è autorizzato a mantenere per le esigenze dei propri servizi, per l'esercizio finanziario 1960-1961, è determinato in settantacinque unità; di cui ventuno possono essere qualificati nella prima categoria (specializzati).

La spesa relativa farà carico al competente capitolo di bilancio n. 11 del Ministero della sanità, per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge.

Roma, addì 7 luglio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1960
Registro n. 4, *foglio n.* 332

(7601)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, relativo alla costituzione del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa;

Vista la nota n. 12076/13921 del 10 febbraio 1960, con la quale la Unione italiana del lavoro propone la nomina del sig. Franco Tedeschi a componente del Consiglio direttivo predetto, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione dell'on. avv. Pasquale Schiano, dimissionario:

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sig. Franco Tedeschi è nominato membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione dell'on. avv. Pasquale Schiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(6956)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prorogata con legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1956, relativo alla ricostituzione del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa;

Considerato che, in conseguenza della pronuncia della Giunta della Camera dei deputati sulla incompatibilità del mandato parlamentare con la carica di consigliere della Gestione INA-Casa, l'on.le prof. dott. Raffaele Chiarolanza ha rassegnato le proprie dimissioni da rappresentante dell'Ordine dei medici in seno all'organo predetto;

Vista la nota n. 100/7524/29.3.9 del 31 luglio 1960, con la quale il Ministero della sanità su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, designa l'avv. Tommaso Accardi quale membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa, in rappresentanza dell'Ordine medesimo ed in sostituzione dell'on.le prof. dott. Raffaele Chiarolanza, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Tommaso Accardi è nominato membro del Consiglio direttivo preposto alla Gestione INA-Casa in rappresentanza dell'Ordine dei medici ed in sostituzione dell'on.le prof. dott. Raffaele Chiarolanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

(6957)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1960.
Sospensione del divieto di caccia e di uccellagione alla selvaggina migratoria da appostamenti fissi e temporanei in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1960 che dispone, ai sensi dell'art. 23 del testo unico predetto, il divieto di caccia e di uccellagione alla selvaggina migratoria, esclusi colombacci e colombelle, da appostamenti fissi e temporanei, nel territorio della provincia di La Spezia;

Viste le lettere n. 19031 del 5 ottobre 1960 e n. 19261 del 10 ottobre 1960, con le quali, rispettivamente, il prefetto e il presidente della Giunta provinciale di La Spezia, considerata la situazione venatoria provinciale, chiedono l'urgente modifica del decreto ministeriale sopracitato, nel senso di limitare il divieto stesso all'esercizio venatorio da appostamenti fissi e, in via subordinata, la revoca totale del divieto di cui trattasi;

Considerata l'opportunità di sospendere l'esecuzione del decreto ministeriale 4 agosto 1960 in attesa di svolgere la necessaria istruttoria per addivenire ad una eventuale modifica definitiva del decreto medesimo;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria da appostamenti fissi e temporanei, nel territorio della provincia di La Spezia, disposto con decreto ministeriale 4 agosto 1960 è sospeso sino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 ottobre 1960

Il Ministro: RUMOR

(7006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Diritto penale » e di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento: « Diritto penale » e di « Istituzioni di diritto privato ».

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7010)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catania colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catania colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Mascali, Militello, Misterbianco, Mineo, Mirabella Imbaccari, Motta Sant'Anastasia, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzeria, Vizzini, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Catania, Palagonia, Paternò, Randazzo, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Scordia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato, nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6905)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Latina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreti interministeriali in data 17 agosto e 18 settembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Latina colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Fondi, Roccagorga, Roccamassima, Cori, Cisterna, (Sezione Cisterna e Sezione Torrecchia), Maenza, Monte San Biagio, Terracina.

Con gli stessi decreti è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6908)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Siracusa colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francoforte, Lentini, Melilli, Noto, Palazzolo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6975)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Palermo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Palermo colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alia, Alimena, Aliminusa, Balestrate, Bompietro, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Camporeale, Cefalà Diana, Lercara Friddi, Piana degli Albanesi, Roccamena, Roccapalumba, Trappeto, Valledolmo, Vicari, Villabate, Villafrati, Altavilla, Milicia, Altofonte, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campoflorito, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Sancipirello, San Giuseppe Iato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Ustica, Ventimiglia di Sicilia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6976)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Salerno colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreti interministeriali in data 6 settembre e 16 settembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Battipaglia, Altavilla Silentina, Eboli, San Mauro Cilento, Serramezzana, San Marzano, Teggiano, Oliveto-Citra.

Con gli stessi decreti è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6977)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Emilia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Emilia colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Villa Minozzo, Toano, Ciano d'Enza, Carpineti, Baiso.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6978)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Trapani colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Trapani, colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alcamo, Catalafimi, Campobello di Mazara (Sezione I e II), Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Valderice, Buseto Palizzolo, Erice, Custonaci, San Vito Lo Capo, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Trapani, Vita.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6970)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Roma colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agosta, Anguillara Sabazia, Canterano, Castelmadama, Genzano, Marano Equo, Rocca Canterano, Subiaco, Trevignano, Velletri, Nemi.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6979)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Verona colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Verona colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Montecchio di Crosaro, Monteforte, San Bonifacio, Soave.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6966)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Frosinone colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Frosinone colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Boville Ernica, Campoli Appennino, Casteliiri, Isola del Liri, Moriche San Giovanni Campano, Pescosolido, Ripi, Sora, Strangolagalli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6967)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ravenna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 17 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ravenna colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Faenza, Lugo, Massalombarda, Ravenna (Sezioni di Ravenna e Sant'Alberto), Solarolo, Sant'Agata.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6968)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Modena colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 settembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Modena colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Carpi, Cavezzo, Medolla, Novi di Modena, San Prospero, Soliera.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6971)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Messina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Messina colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, Alì Marina, Alì Superiore, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Caronia, Caprileone, Casalvecchio Siculo (Sezioni Casalvecchio Siculo e San Filippo), Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castelmola, Castroreale e Rodi Milici, Cesarò, Condrò, Falcone, Ficazza, Fiumedinisi, Floresta, Forza d'Agrò e Sant'Alessio Siculo, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Furci Siculo (Sezioni di Furci Siculo-Madonna delle Grazie e Melia), Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Giardini, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letoianni e Gallodoro, Librizzi, Limini, Lipari (Sezioni di Lipari-Alicudi-Filicudi-Panarea-Stromboli-Vulcano), Longi, Malfa, Malvagna (Sezioni di Malvagna e Cuba), Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Meri, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia (Sezione di Mongiuffi Melia), Montagnareale, Montalbano d'Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Nizza Sicilia, Novara Sicilia e Fondachelli Fantina, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara (Sezioni di Pagliara e Locadi), Patti, Pettineo, Piraino, Raccuia, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Pietro Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Sant'Agata di Militello, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Jalina, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva (Sezioni di Santa Teresa di Riva-Mancusa Rina-Savoca), Santo Stefano di Camastra, Saponara Villafranca, Scaletta Zanclea (Sezioni di Scaletta Zanclea e Guidomandri), Sinagra, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiara

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Parenti (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1244 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta BERLINGIERI Clementina di Francesco in Lucifero e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 704.658 (lire settecentoquattromilaseicentocinquantotto).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 6, particella 16, seminativo classe —, Ha. 13.24.24, reddito dominicale L. —;
2) foglio n. 6, particella 17, seminativo classe —, Ha. 0.89.60, reddito dominicale L. —;
3) foglio n. 6, particella 19, pascolo classe —, Ha. 0.02.40, reddito dominicale L. —;
4) foglio n. 6, particella 20, pascolo, classe —, Ha. 0.03.20, reddito dominicale L. —;
5) foglio n. 25, particella 1, pascolo classe —, Ha. 59.56.00, reddito dominicale L. —;
6) foglio n. 25, particella 2, pascolo classe —, Ha. 8.71.20, reddito dominicale L. —;
7) foglio n. 25, particella 3, pascolo classe —, Ha. 6.90.64, reddito dominicale L. —;
8) foglio n. 25, particella 4, seminativo classe —, ettari 29.58.88, reddito dominicale L. —;
9) foglio n. 25, particella 20, seminativo classe —, ettari 7.37.04, reddito dominicale L. —;
10) fogli n. 25, particella 5, pascolo classe —, Ha. 1.54.40, reddito dominicale L. —;
11) foglio n. 25, particella 6, seminativo classe —, ettari 13.82.00, reddito dominicale L. —;

Riepilogo generale:

12) 1° corpo, superficie Ha. 13.24.24;
13) 1° corpo, superficie Ha. 0.89.60;
14) 3° corpo, superficie Ha. 0.02.40;
15) 4° corpo, superficie Ha. 0.03.20;
16) 5° corpo, superficie Ha. 112.13.76;
17) 6° corpo, superficie Ha. 14.86.40;
18) In complesso superficie Ha. 141.19.60.

Corrige:

1) foglio n. 3, particella 16, seminativo II, Ha. 1.60.20, reddito dominicale L. 200,25;
   foglio n. 3, particella 61, pascolo I, Ha. 11.82.70, reddito dominicale L. 1.123,56;
2) foglio n. 3, particella 17, pascolo I, Ha. 0.96.70, reddito dominicale L. 91,86;
3) foglio n. 3, particella 19, pascolo I, Ha. 0.01.70, reddito dominicale L. 1,61;
4) foglio n. 3, particella 20, pascolo I, Ha. 0.03.10, reddito dominicale L. 2,96;
5) foglio n. 12, particella 1, pascolo I, Ha. 59.80.50, reddito dominicale L. 5.681,48;
6) foglio n. 12, particella 2, seminativo irriguo II, Ha. 13.19.90, reddito dominicale L. 2.903,78;
7) foglio n. 12, particella 3, pascolo I, Ha. 15.76.70, reddito dominicale L. 1.497,86;
8) foglio n. 12, particella 4, seminativo II, Ha. 16.67.70, reddito dominicale L. 2.084,63;
9) foglio n. 12, particella 12, pascolo I, Ha. 7.57.50, reddito dominicale L. 719,63;
10) foglio n. 12, particella 5, pascolo I, Ha. 1.58.30, reddito dominicale L. 150,38;
11) foglio n. 12, particella 6, seminativo II, Ha. 6.79.40, reddito dominicale L. 849,25;
    foglio n. 12, particella 7-*b*, seminativo irriguo II, ettari 6.49.80, reddito dominicale L. 1.429,56 (1).

Riepilogo generale:

12) 1° corpo, superficie Ha. 13.42.90;
13) 2° corpo, superficie Ha. 0.96.70;
14) 3° corpo, superficie Ha. 0.01.70;
15) 4° corpo, superficie Ha. 0.03.10;
16) 5° corpo, superficie Ha. 113.02.30;
17) 6° corpo, superficie Ha. 14.87.50.
18) In complesso superficie Ha. 142.34.20.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1) Dati resunti dal mod. 51, n. 21122 del 17 febbraio 1950 dell'U.T.E. di Cosenza).

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Roccabernarda (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 691 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta CARVELLI Pietro fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 496.022 (lire quattrocentonovantaseimilaventidue).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 4, particella 3, classe —, seminativo I;
2) foglio n. 2, particella 27, reddito dominicale L. 10,06;
3) foglio n. 2, particella 28, superficie Ha. 19.22.40;
4) foglio n. 2, particella 32, superficie Ha. 5.10.50;

5) totali superficie e reddito dominicale Ha. 59.05.40, reddito dominicale L. 9.118,37;
6) foglio n. 2, particella 10, reddito dominicale L. 23,90.
Riepilogo generale:
7) 2° corpo superficie Ha. 59.05.40;
8) In complesso superficie Ha. 84.86.80.

Corrige:

1) foglio n. 4, particella 3, classe —, seminativo V;
2) foglio n. 2, particella 27, reddito dominicale L. 16,06;
3) foglio n. 2, particella 28, superficie Ha. 14.92.40;
4) foglio n. 2, particella 32, superficie Ha. 5.10.10;
5) totali superficie e reddito dominicale Ha. 59.75.40, reddito dominicale 9.124,37;
6) foglio n. 2, particella 10, reddito dominicale L. 23,99.
Riepilogo generale:
7) 2° corpo, superficie Ha. 59.75.40;
8) In complesso superficie Ha. 85.56.80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Campana (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1494 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta CLAUSI Massimo fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 115.088 (lire centoquindicimilaottantotto).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) foglio n. 3, particella 1, seminativo classe —, Ha. 0.75.20, reddito dominicale L. —;
foglio n. 3, particella 7-*a*, seminativo classe —, ettari 6.21.50, reddito dominicale L. —;
foglio n. 3, particella 10, pascolo arborato classe —, ettari 1.81.70, reddito dominicale L. —;
2) foglio n. 3, particella 9, seminativo classe —, Ha. 12.21.60, reddito dominicale L. —;
3) Totale superficie Ha. 21.00.00.

Corrige:

1) foglio n. 1, particella 1, seminativo III, Ha. 0.73.30, reddito dominicale L. 69,63;
foglio n. 1, particella 7, seminativo III, Ha. 9.49.80, reddito dominicale L. 902,32;
foglio n. 1, particella 27, seminativo III, Ha. 3.89.13, reddito dominicale L. 369,67;
foglio n. 1, particella 24, seminativo III, Ha. 0.78.70, reddito dominicale L. 74,76;
2) foglio n. 1, particella 2, seminativo II, Ha. 11.89.44, reddito dominicale L. 1.427,33.
3) Totale superficie Ha. 26.80.37.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 7 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,625	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	637,70	636,25	636,50	636,35	636,60	636,37	636,40	636,70	636,50	636,50
Fr. Sv. .	144,16	144,06	144,09	144,085	144,05	144,07	144,10	144,10	144,06	144,07
Kr. D. .	90,27	90,20	90,22	90,215	90,30	90,21	90,20	90,23	90,21	90,20
Kr. N.	87,24	87,20	87,20	87,19	87,30	87,20	87,19	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv. .	120,36	120,35	120,35	120,36	120,25	120,37	120,35	120,35	120,37	120,35
Fol.	164,54	164,55	164,53	164,52	164,50	164,54	164,52	164,52	164,55	164,50
Fr. B.	12,50	12,505	12,5075	12,50625	12,4925	12,50	12,5055	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr. (N.F.) .	126,65	126,65	126,67	126,66	126,67	126,67	126,655	126,66	126,68	126,65
Lst.	1748,18	1747,20	1747 —	1747,225	1747 —	1747,17	1747,15	1747,50	1747,35	1747,25
Dm. occ. .	148,80	148,80	148,80	148,81	148,75	148,81	148,795	148,80	148,81	148,80
Scell. Austr. .	23,88	23,885	23,89	23,89125	23,89	23,89	23,89	23,90	23,89	23,89

Media dei titoli del 7 novembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	80,05
Id. 3,50 % 1902 . .	76 —
Id. 5 % 1935	104,25
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936 .	100,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) .	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	101,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1960

1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese . .	636,37
1 Franco svizzero . .	144,092
1 Corona danese . .	90,207
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	120,355
1 Fiorino olandese	164,52
1 Franco belga	12,506
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1747,187
1 Marco germanico	148,802
1 Scellino austriaco	23,891

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 ottobre 1960) il Bollettino n. 110 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato protocollo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959:

1. — Protocollo 1° luglio 1958 aggiunto al contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1954 per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari.

Il Ministro: SULLO

(6985)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 ottobre 1960) il Bollettino n. 114 degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 9 novembre 1955 relativo alle controversie mezzadrili.

2. — Accordo 24 novembre-13 dicembre 1954 relativo alle controversie mezzadrili

Il Ministro: SULLO

(6986)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 settembre 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati accordi, pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 19 novembre 1955, sulla applicazione e modificazione del Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche italiane 15 giugno 1953, per determinate categorie di addetti a centrali S.p.A. De Angeli Frua (Milano).

2. — Accordo 20 aprile 1959 sulle ferie, scatti biennali, misura retribuzione, trattamento malattia e sulla misura « una tantum » anno 1959, per i dipendenti centrali S.p.A. De Angeli Frua (Milano).

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 ottobre 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 28 maggio 1948, per gli impiegati ed operai del Consorzio idroelettrico del Dezzo (Milano).

2. — Accordo 30 novembre 1948 sulla « una tantum » di cui all'accordo F.E.N.I.E.L. - F.I.D.A.E. del 23 maggio 1948 e sulla misura indennità energia elettrica per i dipendenti dal Consorzio idroelettrico del Dezzo (Milano).

3. — Accordo 11 aprile 1949 sugli indumenti di lavoro e sulla « una tantum » anno 1949, per i dipendenti del Consorzio idroelettrico del Dezzo (Milano).

4. — Accordo 20 settembre 1949 sull'aumento « una tantum » anno 1949, a favore dei dipendenti del Consorzio idroelettrico del Dezzo (Milano).

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 ottobre 1960) il Bollettino n. 17 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 17 ottobre 1950, sugli aumenti delle retribuzioni e sulla erogazione della « una tantum » anno 1950, per i dipendenti del Consorzio idroelettrico del Dezzo (Milano).

2. — Accordo 7 maggio 1951, sull'aumento della misura indennità di istruzione ai figli dei dipendenti del Consorzio idroelettrico del Dezzo (Milano).

3. — Accordo del 24 luglio 1952, sull'aumento della misura indennità di mensa e sulla corresponsione « una tantum » anno 1952, per i dipendenti del Consorzio idroelettrico del Dezzo (Milano).

4. — Accordo dell'8 settembre 1953, sull'aumento della misura delle retribuzioni, degli importi di anzianità e sulla determinazione della misura assegni fissi mensili, per i dipendenti del Consorzio idroelettrico del Dezzo (Milano).

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 ottobre 1960) il Bollettino n. 18 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo economico del 29 aprile 1958, per il personale laureato e diplomato dipendente da farmacie della provincia di Milano.

2. — Accordo economico del 5 luglio 1950, sul servizio notturno per il personale laureato dipendente da farmacie della provincia di Milano.

3. — Accordo economico del 28 dicembre 1955, per i dipendenti da farmacie non laureati della provincia di Milano.

4. — Accordo economico del 16 maggio 1958, per i dipendenti da farmacie non laureati della provincia di Milano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 ottobre 1960) il Bollettino n. 19 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 29 dicembre 1958 per i dipendenti dagli agenti di cambio di Milano.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 2 ottobre 1959 per i dipendenti da ditte commissionarie di borsa ammesse ai recinti riservati della Borsa valori di Milano.

Il Ministro: SULLO

(6981)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 ottobre 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Verona, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 11 giugno 1957 integrativo all'Accordo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 da valere per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Verona.

2. — Accordo 14 maggio 1958 per il trattamento economico nelle festività riconosciute dalla legge ai lavoratori dipendenti da alberghi e mense della provincia di Verona.

3. — Accordo 30 giugno 1954 da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Verona.

4. — Tabella 20 luglio 1959 da valere per il personale interno e impiegatizio dipendente da pubblici esercizi di Verona e provincia.

5. — Accordo 21 giugno 1960 da valere per il personale interno e impiegatizio dipendente da pubblici esercizi di Verona e provincia.

Il Ministro: SULLO

(6974)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 agosto 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 10 luglio 1957, da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia nelle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia.

2. — Contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia nelle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia.

3. — Accordo 13 febbraio 1955 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1954 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di materiali laterizi nella provincia di Bolona.

4. — Accordo 29 maggio 1958 di rinnovo dell'accordo integrativo provinciale 13 febbraio 1955 al contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi in provincia di Bologna.

5. — Accordo 1° ottobre 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero della provincia di Bologna.

6. — Contratto di lavoro 15 aprile 1957 per i dipendenti da aziende casearie della provincia di Bologna.

7. — Accordo 26 agosto 1948 relativo ai tempi di lavorazione per i lavoranti a domicilio dell'industria delle calzature della provincia di Bologna.

8. — Contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1948 per le maestranze addette alle aziende esercenti l'industria delle confezioni su misura per signora nella provincia di Bologna.

9. — Accordo 15 marzo 1955 retributivo per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti ed indumenti nella provincia di Bologna.

10. — Accordo 31 dicembre 1955 per l'indennità di mensa ai lavoratori dipendenti da spedizionieri ed autotrasportatori della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, è presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 agosto 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 28 dicembre 1957 per i dipendenti da istituti di vigilanza notturna nell'ambito dei comuni di Bologna e di Imola.

2. — Contratto di lavoro 15 febbraio 1957 per dipendenti alberghi diurni in provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(6982)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 ottobre 1960) il Bollettino n. 109 degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A.

2. — Accordo 1° luglio 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per i dipendenti dagli agenti di assicurazione.

Il Ministro: SULLO

(6984)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a trentaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932, e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trentaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono così suddivisi:

Categoria ingegneri:	
ingegneri aeronautici	posti n. 8
ingegneri edili	» [illegible]
ingegneri radioelettricisti . .	» 6
ingegneri di armamento	» 6
ingegneri chimici	» 2
Categoria geofisici:	
geofisici	» 6
Totale	posti n. 34

Art. 2.

Per gli ufficiali specializzati quali ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento, l'assegnazione a tali specializzazioni ha luogo ai soli fini dell'impiego e secondo le necessità di servizio, i titoli di studio da loro posseduti e le loro attitudini.

Per gli ufficiali stessi è ammesso, sia a domanda, sia di autorità, in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una delle predette specializzazioni ad un'altra, purchè ne posseggano i requisiti. Essi sono tenuti, occorrendo, a seguire corsi ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per il miglioramento od aggiornamento della propria preparazione professionale, ovvero per conseguire i titoli necessari per il passaggio ad altra specializzazione. Le assegnazioni ed i passaggi di specializzazione sono disposti con determinazione ministeriale. Per gli ufficiali ingegneri chimici e geofisici, l'assegnazione alla specializzazione è definitiva.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili radioelettricisti e di armamento e sino al grado di maggiore generale per i chimici; quelli appartenenti alla categoria geofisici possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specializzazioni di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in ingegneria e siano in possesso dell'abilitazione professionale, se concorrenti in qualità di ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento:

abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in ingegneria chimica od in chimica od in chimica industriale e siano in possesso dell'abilitazione professionale, se concorrenti in qualità di ingegneri chimici;

abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in fisica o in fisico-matematica od in matematica o della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli (ora laurea in discipline nautiche), se concorrenti in qualità di geofisici;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 38° anno di età alla data del presente decreto.

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa-Aeronautica a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie:

1ª « ottimo »; 2ª « buono »; 3ª « sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 5.

La domanda di ammissione nella quale dovrà essere indicata la categoria e la specializzazione per la quale il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi, Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 4.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 6.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) per gli ingegneri aeronautici e di armamento:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

b) per gli ingegneri edili:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3) costruzioni civili (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

c) per gli ingegneri radioelettricisti:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) elettrotecnica (prova scritta);
3) impianti e macchine elettriche (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

d) per gli ingegneri chimici:
1) chimica generale (prova scritta);
2) analisi qualitativa (prova pratica);
3) analisi quantitativa (prova pratica);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

e) per la categoria geofisici:
1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prova scritta);
3) meccanica (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla Commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla Commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di un brano dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte

di esercizi. Pertanto saranno esclusi al concorso quei candidati i cui temi a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La Commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire per ciascuna prova, almeno 12/20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) laurea in ingegneria aeronautica; diploma delle scuole di armamento aeronautico; diploma di specializzazione post-universitaria in radio-comunicazioni; diploma della scuola superiore PP. TT.; certificato rilasciato ai frequentatori del « Corso di specializzazione elettronica » dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'Industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota e di osservatore;

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

f) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

g) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

elettronica o fisica	coeff. 4
meccanica razionale o meccanica o chimica generale	» 4
meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni od analisi qualitativa	» 4
macchine termiche ed idrauliche o costruzioni edili od analisi quantitativa .	» 4
matematica .	» 4
impianti e macchine elettriche	» 4

b) i punti conseguiti nella o nelle prove facoltative, dopo aver detratto il punteggio minimo di 12/20 necessario per conseguire la idoneità;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono ». Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica ovvero per il diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni, ovvero per il diploma della scuola superiore PP. TT., ovvero per il diploma della scuola di armamento aeronautico ovvero per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato il 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica, effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato anche il 2° anno (applicazioni elettroniche) del predetto corso, saranno assegnati altri 10 punti. Per il certificato rilasciato ai frequentatori del cessato corso annuale di tecnica radar, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 10 punti come ai frequentatori del corso di elettronica generale;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre il titolo di studio che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico, prestato fino alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

da 1/2 a 5 punti secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da uno a quattro punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente art. 8.

Per ciascuna delle specializzazioni di cui all'art. 1 verrà effettuata una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti ottenuti come sopra specificato.

A parità di merito si applicano le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), (compresi fra quest'ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ». Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea o copia autentica di esso, oppure certificato di laurea rilasciato dalla competente Università, in originale o in copia autentica, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

8) certificato di abilitazione professionale per i candidati idonei al concorso nella categoria ingegneri del ruolo ingegneri.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera nelle Forze armate, sono esonerati dal presentare

i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è permesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Art. 12.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specializzazioni, nei limiti dei posti indicati dall'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una specializzazione non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specializzazioni in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze del servizio.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzioni militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo la nomina, i vincitori, qualora in possesso dei prescritti requisiti fisici, potranno, a domanda, essere avviati alle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Art. 14.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per i 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1960
Registro n. 34 *Dif.-Aeronautica, foglio n.* 105. — LAZZARINI

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

Ingegneri aeronautici e di armamento

Meccanica razionale.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;

statica dei sistemi rigidi;

dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali. Equazioni cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Meccanica applicata alle macchine.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica dei meccanismi. Problema dinamico delle macchine. Trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili. Volani. Regolatori. Molle.

Macchine termiche ed idrauliche.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teoria generale delle macchine a fluido. Teoria e calcolo delle macchine idrauliche motrici ed operatrici Compressori. Motori a vapore. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas.

Ingegneri edili

Meccanica razionale.

(Vedere programma per gli ingegneri aeronautci e d'armamento).

Meccanica applicata alle costruzioni.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni. Travi a carico indiretto. Travi percorse da carichi mobili. Sistemi piani staticamente indeterminati e calcolo delle incognite iperstatiche.

Costruzioni civili.

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari relativi alle seguenti materie di costruzioni:

strade ordinarie e ferroviarie, opere idrauliche, ponti.

In particolare esso potrà riguardare lo studio ed il dimensionamento di una struttura di cemento armato od in ferro con calcoli di stabilità e di verifica dei vari elementi che la costituiscono.

Ingegneri radioelettricisti

Meccanica razionale.

(Vedere programma per gli ingegneri aeronautici e di armamento).

Elettrotecnica.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

circuiti elettrici in regime permanente ed in regime transitorio. Circuiti elettrici particolari: linee di trasmissione, quadripoli, filtri. Campi elettrici. Campi magnetici.

Impianti e macchine elettriche.

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari delle materie omonime.

In particolare potrà riguardare il progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione, o conversione di energia elettrica, ed il calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impianto stesso.

Ingegneri chimici

Chimica generale.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

leggi fondamentali della chimica. Atomistica. Gas e soluzioni. Stechiometria e volumetria. Equilibrio in sistemi omogenei ed eterogenei. Leggi e misure chimico-fisiche. Termochimica. Elettrochimica. Misure del pH. Chimica organica.

Analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta.

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento od in una soluzione. Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

Del risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

Analisi quantitativa (prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel dosaggio di due elementi di natura acida o basica.

Sarà compilata completa relazione del risultato analitico.

Geofisici

Matematica.

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di calcolo infinitesimale e geometria analitica.

Fisica.

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

errori di misura. Principi di teoria cinetica. Termometria e calorimetria. Termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei. Campo elettrico. Corrente continua. Campo magnetico. Correnti variabili. Emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche. Corpo nero. Principi di ottica geometrica e fisica.

Meccanica.

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali. Meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi. Proprietà meccaniche dei solidi, liquidi e gas. Meccanica dei fluidi. Propagazione di perturbazioni nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco

E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . . . . . . (provincia di . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - categoria . . specializzazione . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .,

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di . . nell'anno accademico . . con la votazione di . . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (4);

di trovarmi nella seguente posizione militare (5): .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (o nelle seguenti lingue estere): . . . .

. . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .

Visto: (6) (per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Soltanto per i concorrenti in qualità di ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento, ingegneri chimici.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

L'aspirante dovrà specificare inoltre se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(6809)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2010 del 29 luglio 1960, col quale a seguito di pubblico concorso, sono state assegnate ai candidati vincitori le condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Considerato che il dott. Santangeli Pasquale assegnato alla 1ª condotta del comune di Roccasecca vi ha rinunziato, e che successivamente vi ha rinunziato anche il dott. Nicodemo Giuseppe;

Vista la graduatoria di merito del concorso approvata con decreto n. 2010 del 29 luglio 1960;

Considerato che a seguito delle suddette rinunzie, la 1ª condotta medica del comune di Roccasecca deve essere assegnata al dott. Pallone Silvio il quale ha richiesto detta condotta in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pallone Silvio, classificato 5° nel concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958, è assegnato alla 1ª condotta medica del comune di Roccasecca.

Il sindaco del comune di Roccasecca è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del Comune interessato.

Frosinone, addì 26 ottobre 1960

Il medico provinciale: LONGO

(6900)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.